Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 febbraio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 23 ottobre 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1972 registro n. 37 Difesa, foglio n. 97

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

DESCALZO Luigi, nato il 9 dicembre 1921 a Chiavari (Genova). — Animato da pura fede patriottica, abbandonava la famiglia e portava il suo grande entusiasmo fra i partigiani, partecipando con coraggio e capacità eccezionali a varie rischiose azioni che gli valsero la nomina di comandante partigiano. Nel corso dell'insurrezione finale per la liberazione di Genova, deciso a tutto osare per impedire il minacciato aggiramento delle forze insorte, sorpreso dal nemico, cadeva eroicamente. — Val d'Aveto, giugno 1944 - Bargagli (Genova), 26 aprile 1945.

LASAGNI Mario, nato il 6 maggio 1926 a Reggio Emilia. — Giovanissimo caposquadra partigiano, entrava nella resistenza e intraprendeva la lotta armata in zona occupata dal nemico. Mentre si prodigava generosamente nel tentativo di liberare un gruppo di soldati stranieri disposti a battersi per la causa partigiana, ingaggiava impari lotta con una forte pattuglia nemica riuscendo ad infliggere all'agguerrito avversario gravi perdite. Ferito gravemente continuava a battersi da prode finchè, con l'ultimo colpo rimastogli, piuttosto che arrendersi, si toglieva la vita. — Scandiano (Reggio Emilia), 18 marzo 1945.

LAZZERINI Mario, nato il 1° maggio 1922 a Figline Valdarno (Firenze). — Giovane partigiano, entrava, subito dopo l'armistizio, nella resistenza distinguendosi in numerosi combattimenti per valore, ardore combattivo e spirito di sacrificio. Nel corso di una azione contro un convoglio ferroviario che trasportava soldati nemici, con lancio di bombe a mano e raffiche di mitra, infliggeva gravi perdite, neutralizzando la predisposta reazione avversaria. Ferito, continuava a battersi validamente finchè, colpito nuovamente, offriva generosamente la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Toscana, 8 settembre 1943 - Montorsi (Sesto Fiorentino), 4 aprile 1944.

MACAGGI Francesco, nato il 9 settembre 1924 a Genova. — Valoroso comandante partigiano, partecipava a numerosi combattimenti sempre distinguendosi per coraggio, capacità ed elevato spirito di sacrificio. Catturato due volte dall'agguerrito avversario, due volte con abile temerarietà riusciva ad evadere ed a ritornare con rinnovato entusiasmo alla lotta partigiana, battendosi da prode. Gravemente ferito, veniva catturato per la terza volta e subito passato per le armi. — Castellino Tanaro (Cuneo), 21 giugno 1944.

MADONI Mario, nato il 23 febbraio 1923 a Noceto (Parma). — Partigiano dotato di elevate doti morali e di notevoli capacità organizzative, dirigeva numerose azioni di sabotaggio contro l'agguerrito nemico. Durante vari pesanti rastrellamenti condotti da forze preponderanti avversarie, non esitava a partecipare alla dura lotta battendosi da prode fino ad immolare la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Corniglio (Solignano - Parma), 7 febbraio 1945.

MARENGO Pietro, nato il 30 maggio 1926 a Cherasco (Cuneo). — Partigiano combattente, durante un duro combattimento, nell'accorrere in soccorso del suo comandante ferito veniva colpito da una raffica nemica che gli spezzava una gamba. Soccorso dal fratello, dopo l'amputazione dell'arto sopportata con stoica rassegnazione, incurante dei disagi e dei pericoli causati dai continui rastrellamenti nemici, ritornava alla sua formazione ed incitava alla lotta i suoi commilitoni. Catturato su delazione, mentre veniva condotto al supplizio, lanciava contro i suoi feroci aguzzini la stampella, gridando « viva l'Italia, viva la libertà ». — Olivengo - Fraz. Tetti (Dronero-Cuneo), 14 febbraio 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

BUFFA Orlando, nato l'11 settembre 1921 in Luserna San Giovanni (Torino). — Durante diciassette mesi di lotta partigiana, si batteva validamente con le armi e contribuiva con il valore del proprio intelletto a mantenere viva la lotta contro l'oppressore. Ferito, ritornava presto a combattere. Braccato ed accerchiato, nel generoso tentativo di sfuggire alla cattura, riusciva ad uccidere un avversario ma, sopraffatto dal numero, soccombeva colpito in fronte da raffiche sparategli a bruciapelo. — Vigone (Piemonte), 9 gennaio 1945.

CONTI Oliviero, nato il 27 ottobre 1907 in Milano. — Volontario tra i primi nella resistenza, prendeva parte a varie rischiose azioni volte a colpire l'agguerrito avversario, sempre distinguendosi per il suo valoroso comportamento di audace sabotatore. In occasione di un duro scontro con preponderanti forze avversarie, da solo fronteggiava validamente il nemico permettendo così ai suoi commilitoni di sganciarsi. Nella furiosa azione cadeva generosamente per la causa della libertà. — Milano, 25 agosto 1944.

CORDIN Vitale, nato il 28 aprile 1925 a Villar Pellice (Torino). — Abbracciò con fervente giovanile entusiasmo la causa partigiana e profuse per essa tutte le sue migliori energie, partecipando a numerose azioni sempre distinguendosi per coraggio, perizia e dedizione al dovere. Catturato e condannato a morte, affrontava fieramente il patibolo ed immolava la sua giovane esistenza per la libertà della Patria. — Giaveno (Piemonte), 17 agosto 1944.

CROCI

GASPARETTO Giorgio, nato il 31 ottobre 1928 a Carpi (Modena). — Pur giovanissimo entrava nelle file partigiane, distinguendosi per capacità, valore e spirito di sacrificio. Nel corso di un duro combattimento, dava efficace contributo alla lotta battendosi strenuamente finchè, circondato e sopraffatto, cadeva sotto il piombo nemico. — Cavarzere (Venezia), 26 aprile 1945.

(236)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **1001**.

Istituzione di istituti tecnici commerciali, per geometri e commerciali e per geometri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti tecnici sotto indicati;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 vengono istituiti i seguenti istituti tecnici commerciali, per geometri e commerciali e per geometri:

LOMBARDIA

PAVIA

Stradella - Aggiunta sezione per geometri all'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.

VENETO

VICENZA

Vicenza - Istituto tecnico per geometri.

LIGURIA

IMPERIA

Ventimiglia - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.

TOSCANA

GROSSETO

Pitigliano - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri.

LAZIO

VITERBO

Viterbo - Istituto tecnico per geometri.

BASILICATA

POTENZA

Moliterno - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri.

CALABRIA

CATANZARO

Soverato - Aggiunta sezione per geometri all'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.

SARDEGNA

SASSARI

Thiesi - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli istituti di cui al precedente articolo 1 sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, del Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 sono soppresse le sezioni geometri presso i seguenti istituti:

1) istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « A. Fusinieri » di Vicenza;

2) istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « P. Savi » di Viterbo.

Nelle tabelle IX e X, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i seguenti istituti:

1) istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « A. Fusinieri » di Vicenza;

2) istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « P. Savi » di Viterbo.

Art. 4.

I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti indicati nell'art. 1 sono fissati nella misura indicata nella tabella XI, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 105. — VALENTINI

TABELLA I

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di Stradella

Numero dei corsi completi 3 { 2 della sezione commerciale; 1 della sezione geometri }

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Sezione commerciale			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nelle classi dei due corsi
Seconda lingua straniera	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Chimica e merceologia	—	—	Da affidarsi al titolare della sezione geometri
Geografia generale ed economica	1	—	Nelle II, III, IV e V classi dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	Nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienze delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—
Sezione geometri			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nelle classi del corso e nelle prime classi dei due corsi commerciali
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso e chimica e merceologia nei due corsi commerciali
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Elementi di diritto	—	1	—

N. B. - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

La presente tabella organica sostituisce la tabella 177 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n 222.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA II

Tabella organica dell'istituto tecnico per geometri di Vicenza

Numero dei corsi completi 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	2	—	Nelle classi di due corsi
Lingua straniera	1	—	Nelle classi di tre corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	4	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo *B*)	2	—	Nelle classi di due corsi
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	4	—	Nelle classi di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	4	—	Nelle classi di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	4	—	Nelle classi di un corso
Elementi di diritto	1	—	Nelle classi di tre corsi
Elementi di diritto	—	1	

N. B. - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA III

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale di Ventimiglia

Numero dei corsi completi 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nelle classi del corso
Economia politica, scienze delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nelle classi del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

N. B. - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA IV

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di Pitigliano

Numero dei corsi completi 2 { 1 della sezione commerciale; 1 della sezione geometri

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Sezione commerciale			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso ed in quelle del corso per geometri
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nelle classi del corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nelle classi del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—
Sezione geometri			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Geografia e scienze naturali	—	1	—
Lingua straniera	—	—	Da affidarsi al titolare della sezione commerciale
Matematica - Fisica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo *B*)	—	1	—
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Elementi di diritto	—	1	—

N. B. - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA V

Tabella organica dell'istituto tecnico per geometri di Viterbo

Numero dei corsi completi 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nelle classi dei due corsi
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi dei due corsi
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo *B*)	1	—	Nelle classi dei due corsi
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Elementi di diritto	—	1	—

N. B. - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA VI

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di Moliterno

Numero dei corsi completi 2 { 1 della sezione commerciale; 1 della sezione geometri }

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Sezione commerciale			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso ed in quelle del corso per geometri
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nelle classi del corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nelle classi del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

TABELLA VII

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di Soverato

Numero dei corsi completi 3 { 2 della sezione commerciale; 1 della sezione geometri }

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Sezione commerciale			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	1	—	Nelle classi dei due corsi
Seconda lingua straniera	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Chimica e merceologia	—	—	Da affidarsi al titolare della sezione geometri
Geografia generale ed economica	1	—	Nelle II, III, IV e V classi dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	Nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—
Sezione geometri			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Geografia e scienze naturali	—	1	—
Lingua straniera	—	—	Da affidarsi al titolare della sezione commerciale
Matematica - Fisica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo *B*)	—	1	—
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Elementi di diritto	—	1	—

Personale amministrativo, tecnico e di servizio

	Posti di ruolo
Segretario ragioniere economo	1
Applicati di segreteria	2
Aiutanti tecnici	2
Bidelli	5

N. B. - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA VIII

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale di Thiesi

Numero dei corsi completi 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nelle classi del corso
Sezione geometri			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Geografia e scienze naturali	1	—	Nelle classi del corso e nelle prime classi dei due corsi commerciali
Lingua straniera	—	1	—
Matematica - Fisica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso e chimica e merceologia nei due corsi commerciali
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo *B*)	—	1	—
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Elementi di diritto	—	1	—

N B. - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

La presente tabella organica sostituisce la tabella 175 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 222.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA IX

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale di Vicenza

Numero dei corsi completi 5 { 4 della sezione commerciale; 1 della sezione specializzata per il commercio con l'estero }

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	2	—
Sezione commerciale			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nelle classi di due corsi
Seconda lingua straniera	4	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	4	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi di un corso e nella prima classe di un altro corso
Chimica e merceologia	1	—	Nelle classi dei quattro corsi
Geografia generale ed economica . .	1	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Geografia generale ed economica . .	1	—	Nelle II, III, IV e V classi di un corso e nella III, IV e V classe della sezione specializzata per il commercio con l'estero
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto .	1	—	Nelle classi del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—

Personale amministrativo, tecnico e di servizio

	Posti di ruolo
Segretario ragioniere economo . . .	1
Applicati di segreteria .	2
Aiutante tecnico	1
Bidelli .	3

N B. - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anizdette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Geografia generale	—	1	—
Scienze naturali	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	4	—	Nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	4	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienzà delle finanze e statistica economica - Diritto	4	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	1	—	Nelle classi dei quattro corsi
Stenografia (R. S. T.)	1	—	—
Sezione specializzata per il commercio con l'estero			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Terza lingua straniera	—	1	—
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali	—	—	Da affidarsi all'incaricato della sezione commerciale
Chimica e merceologia - Esercitazioni di merceologia	—	1	—
Geografia generale ed economica	—	—	Da affidarsi ad un titolare della sezione commerciale
Geografia generale	—	—	Da affidarsi all'incaricato della sezione commerciale
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nelle classi del corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nelle classi del corso
Dattilografia	—	—	Da affidarsi all'incaricato della sezione commerciale
Stenografia	—	—	Da affidarsi all'insegnante di R.S.T. della sezione commerciale

N B - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

La presente tabella organica sostituisce la tabella 16 annessa al decreto interministeriale 20 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968 Pubblica istruzione, registro n 86, foglio n. 399

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA X

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale « P. Savi » di Viterbo

Numero dei corsi completi 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	2	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	4	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	2	—	Nelle classi di due corsi
Seconda lingua straniera	4	—	Nelle classi di un corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	4	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali	—	1	—
Chimica e merceologia	1	—	Nelle classi dei quattro corsi
Geografia generale ed economica . .	2	—	Nelle II, III, IV e V classi di due corsi
Geografia generale	—	1	—
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	4	—	Nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	4	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto .	4	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia (R.S.T.)	1	—	—
Stenografia	1	—	Nelle classi dei quattro corsi

N B - Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

La presente tabella organica sostituisce la tabella 83 annessa al decreto interministeriale 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 220.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA XI

Tabella dei contributi per il funzionamento degli istituti tecnici commerciali, per geometri e commerciali e per geometri statali istituiti dal 1° ottobre 1968

Istituto tecnico commerciale e per geometri di Stradella	L	90.350 000
Istituto tecnico per geometri di Vicenza	»	113 150 000
Istituto tecnico commerciale di Ventimiglia	»	34 400 000
Istituto tecnico commerciale e per geometri di Pitigliano	»	61 400 000
Istituto tecnico per geometri di Viterbo	»	58 250 000
Istituto tecnico commerciale e per geometri di Moliterno	»	78 000 000
Istituto tecnico commerciale e per geometri di Soverato	»	90 350 000
Istituto tecnico commerciale di Thiesi	»	46 150 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1002**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria è aggiunto l'istituto di biochimica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 103. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1003**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento di « Frutticoltura industriale » è trasformato da semestrale ad annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 102. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1972, n. **1004**.

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nell'anno 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1973 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per aggiornamento e addestramento, purchè ancora soggetti ad obblighi militari:

n. 16.130 sottufficiali e n. 120.190 graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito;

n. 1.500 sottufficiali e n. 5.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.;

n. 1.170 sottufficiali in congedo e n. 11.353 graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ogni Arma, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decréto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1972

LEONE

TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 104. — VALENTINI

LEGGE 2 febbraio 1973, n. 12.

Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
L'ENASARCO

Art. 1.
(*Natura giuridica e ordinamento*)

L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell'art. 6, punto 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756.

Art. 2.
(*Compiti*)

L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613.

L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonchè di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.

Art. 3.
(*Finanziamento*)

L'ENASARCO realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

a) contributi dovuti dai preponenti e dagli agenti e dai rappresentanti di commercio accreditati sui singoli conti personali;

b) interessi attivi e altri redditi patrimoniali;

c) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;

d) somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente.

Art. 4.
(*Modi di investimento*)

I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, o che si rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano determinato anno per anno e predisposto dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle seguenti forme:

a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) annualità dovute dallo Stato;

c) cartelle o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario;

d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;

e) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;

f) beni immobili liberamente disponibili;

g) altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.

TITOLO II
TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO

Capo I
ISCRIZIONI E CONTRIBUTI

Art. 5.
(*Obbligo di iscrizione*)

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di com-

mercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.

E' fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.

L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

All'iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il preponente entro tre mesi dalla data d'inizio del rapporto di agenzia. L'ENASARCO accenderà un conto personale intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

Art. 6.

(*Misura dei contributi*)

Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all'art. 2, fissato nella misura del 3 per cento a carico del preponente e del 3 per cento a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e di lire 7.500.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non può comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire 36.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso.

In caso di rapporti di agenzia con agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al comma precedente, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata dagli agenti e dai rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi, è dovuto per ciascuno degli agenti o dei rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile; il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso in cui questi siano due o più.

Il preponente che si avvalga di agenti o di rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per cento di tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Tale contributo è destinato al Fondo di assistenza sociale dell'ENASARCO.

Le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione.

Art. 7.

(*Modalità di pagamento*)

Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente e del rappresentante di commercio. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.

Il contributo deve essere corrisposto con una periodicità massima di tre mesi, in rapporto alle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente ed al rappresentante di commercio anche se non ancora pagate.

Le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

I contributi dovuti si prescrivono con il decorso di 10 anni.

Art. 8.

(*Prosecuzione volontaria*)

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che dichiarino di aver cessato, temporaneamente o definitivamente, l'attività per qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento, ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in costanza del rapporto di agenzia è a carico del preponente. Detta prosecuzione è subordinata alla sussistenza del requisito di almeno cinque anni, anche non consecutivi, di anzianità contributiva all'atto della sospensione dell'attività e semprechè la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia effettuata entro due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data di cessazione o sospensione dell'attività.

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio non pensionati che abbiano cessato l'attività, temporaneamente o definitivamente, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro due anni dalla stessa data, chiedere di essere ammessi all'effettuazione di versamenti volontari per gli anni non coperti da contributi obbligatori, purchè sussista il requisito di cui al comma precedente.

L'ammontare del contributo volontario annuo può essere determinato dall'iscritto in misura non superiore al contributo commisurato alla media delle « provvigioni liquidate » negli ultimi cinque anni anche non consecutivi secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento; comunque il contributo volontario annuo non può essere inferiore all'ammontare minimo dei contributi, fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attività per un solo preponente, in atto alla data del versamento.

Le modalità di versamento dei contributi volontari sono fissate dal regolamento di esecuzione.

Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa allorchè risulti che gli agenti ed i rappresentanti di commercio abbiano ripreso la loro attività e, in ogni caso, con il conseguimento dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali.

Capo II

PRESTAZIONI

Art. 9.

(*Prestazioni*)

Le prestazioni dell'ENASARCO consistono in:

a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di invalidità;
c) pensioni ai superstiti.

Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali, e della determinazione delle stesse, si intende:

a) per « anzianità contributiva » il numero degli anni coperti da contributi con riferimento all'anno per il quale i contributi sono stati versati;

b) per « provvigioni liquidate » l'importo delle somme sul quale sono stati calcolati i contributi versati ai sensi dell'art. 6, con riferimento all'anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i contributi relativi a periodi inferiori all'anno si considerano afferenti ad anno intero.

In caso di versamento minimo o volontario il valore delle « provvigioni liquidate » si determina moltiplicando il contributo minimo o volontario per l'inverso dell'aliquota contributiva complessiva in atto alla data del versamento.

E' facoltà dell'ENASARCO richiedere, al fine di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei conti provvigione e dei mandati di agenzia o rappresentanza.

I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di riferimento sono considerati come afferenti all'anno in cui sono stati versati.

Art. 10.

(*Pensioni di vecchiaia*)

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età se donne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle « provvigioni liquidate », per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi.

Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è pari al 70 per cento della media annuale delle « provvigioni liquidate » negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento.

Qualora la determinazione della media annua delle « provvigioni liquidate » risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvede alla determinazione della media annua delle « provvigioni liquidate » secondo quanto previsto da queste ultime norme.

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che intendano esercitare il diritto di cui ai commi precedenti devono presentare domanda con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, e devono rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.

Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che presentino domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente hanno diritto alla pensione che sarebbe loro spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui alla allegata tabella *A*. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 11.

(*Revisione delle pensioni liquidate*)

In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione già liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, è liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione.

Art. 12.

(*Supplemento di pensione*)

Qualora a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio che abbiano conseguito il diritto a pensione venga istituita una nuova posizione assicurativa sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, dopo due anni dalla data di conseguimento di detto diritto a pensione gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione; tale supplemento è pari in ogni casi a due quarantesimi del 70 per cento della metà di tutte le « provvigioni liquidate » nel biennio, in relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi nel biennio stesso.

Alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di eventuali ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il biennio già liquidato. La decorrenza della pensione revisionata è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento del contributo.

Art. 13.

(*Pensione di invalidità permanente totale*)

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subìto una invalidità permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto ad una pensione annua di invalidità reversibile pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle « provvigioni liquidate », per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi

nell'ultimo quinquennio, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di quaranta quarantesimi.

Qualora nell'ultimo quinquennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi, obbligatori o volontari, la pensione di invalidità è pari al 70 per cento della media annuale delle « provvigioni liquidate » negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'invalidità.

E' applicabile per le pensioni di invalidità permanente totale quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ad essa è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.

Art. 14.

(Pensione di invalidità permanente parziale)

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subìto una invalidità permanente, in misura pari almeno al 65 per cento della loro capacità di guadagno in qualità di agenti o rappresentanti e che possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidità calcolata come nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.

Per la presentazione della domanda, la decorrenza e la revisione della pensione valgono le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente.

Il pensionato di invalidità permanente parziale ha diritto ai supplementi di pensione secondo i criteri previsti dall'articolo 12.

Art. 15.

(Revisione della pensione di invalidità)

Qualora lo stato di invalidità pensionabile si modifichi, restando peraltro in grado superiore al 65 per cento, si procede alla proporzionale modificazione della pensione di invalidità.

Il diritto alla pensione di invalidità cessa allorchè il grado di invalidità si riduce al di sotto del 65 per cento.

Art. 16.

(Accertamento dello stato di invalidità)

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dall'ENASARCO.

La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità è demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove lo iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Qualora, a richiesta dell'agente o del rappresentante di commercio, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosce l'invalidità, le relative spese, nella misura di un terzo sono a carico del richiedente.

L'ENASARCO ha la facoltà di sottoporre il pensionato per invalidità a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite è motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

Art. 17.

(Trasformazione della pensione di invalidità nella pensione di vecchiaia)

All'atto del raggiungimento del 60° anno di età se uomini e del 55° anno di età se donne, e semprechè sussista nel complesso il requisito di 15 anni di anzianità contributiva, gli agenti ed i rappresentanti di commercio hanno diritto alla pensione più elevata tra quella di invalidità già in godimento e quella di vecchiaia calcolata ai sensi dell'articolo 10 con riferimento all'intero periodo di iscrizione.

Art. 18.

(Pensione indiretta ai superstiti)

In caso di morte dell'agente o del rappresentante di commercio non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 15 anni di anzianità contributiva o, alternativamente, di almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell'articolo 20 una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle « provvigioni liquidate » determinate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, o, in mancanza, della media di cui all'articolo 10, secondo comma, per quanti sono gli anni di contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall'articolo 21.

E' applicabile per la pensione indiretta ai superstiti quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

Fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima di cui al primo comma, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta che non può essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui all'articolo 10, primo comma o, in mancanza, della media di cui all'articolo 10, secondo comma; è salva in ogni caso l'applicazione del minimo di pensione di cui all'articolo 26.

Art. 19.

(Pensione di reversibilità ai superstiti)

Ai superstiti, indicati nell'articolo 20, dell'agente o del rappresentante di commercio pensionato per invalidità o vecchiaia spetta una pensione di reversibilità commisurata alle aliquote riportate nello stesso articolo 21 della pensione goduta dall'agente o dal rappresentante di commercio.

Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente o del rappresentante di commercio sia stata istituita una nuova posizione assicurativa, la base per il computo della pensione di reversibilità è determinata dalla pensione in godimento aumen-

tata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all'agente e al rappresentante di commercio stessi ai sensi dell'articolo 12.

La pensione di reversibilità spettante cumulativamente ai superstiti non può essere comunque inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui al primo comma dell'articolo 10, o, in mancanza, della media di cui al secondo comma dell'articolo 10.

E' applicabile per la pensione di reversibilità ai superstiti quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

Art. 20.

(*Superstiti*)

Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità ai sensi degli articoli 18 e 19:

a) il coniuge superstite purchè non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso. Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato altresì alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro;

b) i figli di età inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso di questo. Per i figli superstiti che risultino a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università.

Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;

c) i genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'agente o il rappresentante di commercio fu affidato;

d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, semprechè gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino permanentemente inabili al lavoro ed a loro carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente o del rappresentante di commercio se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo.

Per l'accertamento dell'inabilità dei superstiti si applicano le norme di cui all'art. 16.

Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente o il rappresentante di commercio abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si prescinde dal requisito di età del pensionato e dalla durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:

1) il coniuge che passi a nuove nozze;

2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilità;

3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di età, ovvero al compimento del 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o professionale, ovvero al compimento del 26° anno di età qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilità o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di età.

Art. 21.

(*Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti*)

La pensione indiretta e di reversibilità di cui agli articoli 18 e 19 è determinata in base alle seguenti aliquote:

a) per il coniuge e i figli superstiti:

60 per cento per 1 superstite;
75 per cento per 2 superstiti;
90 per cento per 3 superstiti;
100 per cento per 4 o più superstiti.

b) per i genitori:

30 per cento per ciascuno di essi;

c) per i fratelli e le sorelle:

30 per cento per un fratello o una sorella;
60 per cento per due o più fratelli e sorelle.

Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma secondo dell'articolo 18 e dal terzo comma dell'art. 19; è comunque dovuto il minimo di cui all'articolo 26.

Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.

Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

Art. 22.

(*Decorrenza della pensione ai superstiti*)

Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'agente o del rappresentante di commercio.

Ad esse è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.

Art. 23.

(*Termini di pagamento*)

La pensione è corrisposta in 13 mensilità a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

La tredicesima mensilità è corrisposta entro la prima quindicina di dicembre.

Art. 24.

(*Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita*)

Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti erogati dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria, semprechè tale aumento raggiunga la misura del 12 %.

Ai fini della determinazione dell'aumento percentuale di cui sopra, si prendono in considerazione le variazioni intervenute dal 1° gennaio 1972 e l'aumento stesso viene applicato a far data dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui si è raggiunto l'aumento del 12 %. Gli aumenti successivi sono calcolati a partire da questa ultima data.

Alle pensioni liquidate nel periodo di tempo trascorso per raggiungere l'aumento del 12 %, è applicata una maggiorazione proporzionale ridotta in ragione del numero di semestri interi compresi fra la data iniziale assunta per la considerazione degli aumenti percentuali e la data di presentazione della domanda di pensione.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 25.

(*Riduzione dell'importo delle pensioni*)

Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a lire 5.000.000 sono operate le seguenti riduzioni:

10 % sulle somme comprese fra L. 5.000.000 e lire 6.000.000;

12 % sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e lire 7.000.000;

14 % sulle somme comprese fra L. 7.000.001 e lire 8.000.000;

16 % sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e lire 9.000.000;

18 % sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e lire 10.000.000;

20 % sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001.

Art. 26.

(*Minimi di pensione*)

L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidità totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 24, è fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilità all'anno.

Per le pensioni di invalidità parziale, esso è ridotto in proporzione al grado di invalidità.

Art. 27.

(*Destinazione degli utili e bilancio tecnico*)

Gli utili netti della gestione sono accreditati al Fondo di previdenza.

Almeno ogni quattro anni deve essere compilato il bilancio tecnico del Fondo, copia del quale deve essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 28.

(*Disponibilità dei crediti degli iscritti*)

I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili.

L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere lo ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comunque la trattenuta sulle rate di pensione non può essere superiore al quinto.

Il debito per maggiori importi di pensioni corrisposte derivante dall'abbassamento della media annua delle provvigioni di cui all'articolo 11 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, è estinto.

Art. 29.

(*Addebiti e prestiti*)

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, hanno la facoltà, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di versare all'ente l'importo addebitato.

Qualora gli agenti ed i rappresentanti di commercio non si avvalgano della facoltà di cui al comma precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo addebitato non è portato in detrazione ai fini della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita è trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilità di pensione.

Art. 30.

(*Prescrizione*)

Le rate di pensione non riscosse si prescrivono entro 5 anni dal giorno della loro scadenza.

Art. 31.

(*Riliquidazioni delle pensioni in atto*)

Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti.

Il pensionato conserva il precedente trattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazione degli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge.

Capo III

RICORSI E VIGILANZA

Art. 32.

(*Ricorsi*)

Sui ricorsi concernenti l'applicazione della presente legge decide, con provvedimento definitivo, il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell'ente medesi-

mo o da un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso.

I ricorsi devono essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell'ente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e devono contenere:

a) le generalità del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo);

b) gli estremi del provvedimento impugnato;

c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;

d) la firma del ricorrente.

La decisione del consiglio di amministrazione deve essere comunicata entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata comunicata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 33.
(*Sanzioni*)

Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena è dell'ammenda da lire 2.000 a lire 40.000.

Nei casi previsti nel comma precedente il preponente è altresì tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi.

Il preponente che effettua, sulle somme dovute allo agente o rappresentante di commercio, trattenute maggiori di quelle consentite, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale è stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il preponente, o chi per lui, che si rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati alla realizzazione dei fini di assistenza e di istruzione professionale dell'ENASARCO.

Art. 34.
(*Oblazione*)

Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore, previo pagamento dei contributi e delle somme dovute all'ENASARCO ai sensi del precedente articolo 33, è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita per le contravvenzioni commesse, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO può ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del secondo comma dello articolo precedente.

Art. 35.
(*Vigilanza*)

La vigilanza sull'applicazione delle norme di questo titolo e relative norme di attuazione, spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai preponenti all'ENASARCO sono conferite all'Ente stesso ed ai suoi incaricati le facoltà attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

A tal fine il preponente è tenuto ad esibire all'Ente ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque interessino il rapporto con l'agente o con il rappresentante di commercio.

Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.
(*Contributi liquidati*)

Ai fini della determinazione dell'« anzianità contributiva » di cui all'articolo 9, secondo comma, lettera *a*) non sono coperti da contributi gli anni i cui contributi risultano comunque interamente liquidati.

Art. 37.
(*Contributi volontari e per trasferimenti dal fondo indennità per scioglimento del contratto*)

I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in cui è stato effettuato il versamento volontario.

Gli importi derivanti da liquidazioni dell'indennità di risoluzione del rapporto, trasferiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennità è stata accantonata dalla ditta.

Art. 38.
(*Ricostruzione della posizione previdenziale*)

L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura dei contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale posteriormente al giugno 1950, è computabile, ai fini della

determinazione dell'anzianità contributiva, con riferimento all'anno in cui i singoli versamenti sono pervenuti all'ENASARCO.

I contributi per i quali era possibile il trasferimento ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, sul conto individuale, e che non siano stati liquidati entro il 7 luglio 1970, vengono considerati ai fini della determinazione della anzianità contributiva come riferiti all'anno in cui il versamento dei contributi è pervenuto all'ENASARCO, se precedenti il giugno 1950, o all'anno per il quale i contributi sono stati versati, se successivi al giugno 1950.

Art. 39.

(*Ricostruzione delle posizioni liquidate dall'8 luglio* 1970)

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che hanno richiesto la liquidazione del loro conto dall'8 luglio 1970, per il fatto di non aver raggiunto l'anzianità contributiva minima per il diritto alla pensione di vecchiaia a causa del mancato esercizio della facoltà di cui allo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, possono, previo rimborso del capitale liquidato, ricostruire la loro posizione previdenziale esistente alla data della liquidazione.

Art. 40.

(*Regolamento di esecuzione*)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il regolamento di esecuzione con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.

In attesa della emanazione del regolamento di esecuzione, trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 41.

La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1973.

TABELLA *A*

Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua in relazione agli anni compiuti di ritardo del collocamento in pensione per vecchiaia:

1	1,07
2	1,15
3	1,23
4	1,32
5	1,40
6	1,46
7	1,53
8	1,60
9	1,67
10	1,74

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — GONELLA — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974: « Approvazione dello statuto della libera Università degli studi di Trento », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 13 febbraio 1973, all'art. 23, XII comma, ove è detto: «...... escludendo dall'elenco i fondamentali dell'indirizzo *prescritto* sono compresi... » deve leggersi: « ... escludendo dall'elenco i fondamentali dell'indirizzo *prescelto* sono compresi... ».

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1972.

Passaggio del vice consolato di 2ª categoria in Oviedo (Spagna) e dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Gijon (Spagna) già dipendenti del consolato d'Italia in Madrid, alle dirette dipendenze del consolato d'Italia in Bilbao.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 dell'11 maggio 1968, con il quale veniva istituito, tra l'altro, in Oviedo un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato in Madrid;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 1968, con il quale veniva istituita, tra l'altro, in Gijon una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Madrid;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Oviedo (Spagna), già dipendente dal consolato d'Italia in Madrid, viene posto alle dirette dipendenze del consolato d'Italia in Bilbao.

Art. 2.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Gijon (Spagna), già dipendente dal consolato d'Italia in Madrid, viene posto alle dipendenze del consolato d'Italia in Bilbao.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1972

Il Ministro: MEDICI

(660)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1972.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1973.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle ma-

terie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223 — emanato in forza della legge suddetta — che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 — pure emanato in forza della legge sopra citata — che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la domanda n. R.3/265/43058 del 3 luglio 1972, concernente la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1973, che il direttore generale, ai sensi del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, ha sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione dell'azienda stessa;

Vista la delibera favorevole n. 83 adottata in merito all'anzidetta domanda, dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle adunanze numeri 15 e 17 del 12 maggio 1972 e dell'8 giugno 1972;

Considerato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 — paragrafo 4 — del ricordato regolamento, si è ritenuto di ammettere alla normalizzazione dei conti solo le categorie II, III, IV e VIII;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee citato nelle premesse e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1973, agli oneri, e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento CEE	Specificazione degli oneri	Importi
I	Spese per assegni familiari . . .	6.018.000.000
III	Spese per le pensioni	16.160.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello . .	8.132.000.000
VIII	Oneri finanziari relativi alla quota parte dei prestiti destinata alla ricostruzione ed alla riparazione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra	3.422.821.400
	Totale . . .	33.732.821.400

Restano esclusi dalla compensazione finanziaria — per quanto esposto nella premessa — gli oneri indicati nella domanda di normalizzazione dei conti per le categorie X e XV di cui all'art. 4 del regolamento.

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1973, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1972

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(825)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1973.

Misura del contributo di vigilanza per l'anno 1972 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1972 con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1971, dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico modificato dall'art. 38 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1972 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazioni e di capitalizzazione nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1972, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura dello 0,90 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1971 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazioni e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,30 per mille sui premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 17 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

(823)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile di Pescara ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/60/1, in data 2 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Pescara è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(654)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, dei diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Franco Giacomini, nato a Milano il 4 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 11 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(847)

Il dott. Salvatore Antonio Catania, nato a Siracusa il 22 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 26 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(848)

Il dott. Mario Santo, nato a Melegnano il 17 novembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 9 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(849)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.927.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2022)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cleto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.095.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2001)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cerzeto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.176.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2002)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.989.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2003)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cerisano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.989.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2004)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cervicati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.043.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2005)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cellara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.212.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2006)

Autorizzazione al comune di Celico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Celico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.909.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2007)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castrovillari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 631.206.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2008)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castroregio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.937.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2009)

Autorizzazione al comune di Castrolibero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castrolibero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.781.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2010)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.339.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2011)

Autorizzazione al comune di Cassano allo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cassano allo Ionio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 336.829.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2012)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Casole Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.604.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2013)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Carolei (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.869.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2014)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Carpanzano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.597.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2015)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cariati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.538.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2016)

Autorizzazione al comune di Campana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Campana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.186.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2017)

Autorizzazione al comune di Canna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Canna (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.698.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2018)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Caloveto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.192.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2019)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Calopezzati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.958.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2020)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Domanico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.162.195, per la copertura del disavanzo economico tuo di L. 27.958.030, per la copertura del disavanzo economico nistrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2021)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.327.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2023)

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, il comune di Arezzo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.876.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2024)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Soverato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 461.616.595 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2790)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1972, il notaio dott. Domenico Stellatelli, esercente e residente in Morgex (Aosta), è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la Direzione provinciale del tesoro di Aosta.

(2610)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 19 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	570,25	570,25	570 —	570,25	571 —	570,25	570 —	570,25	570,25	570,25
Dollaro canadese	574,10	574,10	575,50	574,10	574 —	574,10	574 —	574,10	574,10	574,10
Franco svizzero	169,85	169,85	170,25	169,85	168,80	169,85	169,90	169,85	169,85	169,85
Corona danese	90,10	90,10	90,50	90,10	90,40	90,10	90 —	90,10	90,10	90,10
Corona norvegese	94,32	94,32	94,50	94,32	94,40	94,30	94,25	94,32	94,32	94,32
Corona svedese	127,17	127,17	127 —	127,17	122,90	127,18	127 —	127,17	127,17	127,17
Fiorino olandese	192,33	192,33	192,50	192,33	192,90	192,33	192,11	192,33	192,33	192,33
Franco belga	13,9880	13,988	13,95	13,9880	14 —	13,98	13,98	13,9880	13,98	13,98
Franco francese	122,64	122,64	122,80	122,64	123,30	122,65	122,56	122,64	122,64	122,64
Lira sterlina	1384,80	1384,80	1389 —	1384,80	1388 —	1384,80	1384,50	1384,80	1384,80	1384,80
Marco germanico	192,58	192,58	193 —	192,58	193 —	192,60	192,40	192,58	192,58	192,58
Scellino austriaco	26,82	26,82	26,80	26,82	26,90	26,82	26,79	26,82	26,82	26,82
Escudo portoghese	22,14	22,14	22,25	22,14	22,70	22,14	22,14	22,14	22,14	22,14
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yen giapponese	2,155	2,155	2,18	2,155	2,90	2,15	2,1575	2,155	2,15	2,15

Media dei titoli del 19 febbraio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,675
» 5 % (Ricostruzione)	95,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,95
» 5 % (Città di Trieste)	94 —
» 5 % (Beni esteri)	93,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,525
» 5,50 % » » 1968-83	94,825
» 5,50 % » » 1969-84	96 —
» 6 % » » 1970-85	98,425
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	570,125
Dollaro canadese	574,05
Franco svizzero	169,875
Corona danese	90,05
Corona norvegese	94,285
Corona svedese	127,085
Fiorino olandese	192,22
Franco belga	13,984
Franco francese	122,60
Lira sterlina	1384,65
Marco germanico	192,49
Scellino austriaco	26,805
Escudo portoghese	22,14
Peseta spagnola	—
Yen giapponese	2,156

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami, a quindici posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Piemonte, riservato a periti industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso e stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Piemonte.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di perito tecnico industriale: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della cate-

goria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 27 e 28 aprile 1973 e si effettueranno presso la sede di Torino nei locali siti in piazza Conti Rebaudengo n. 22, presso l'istituto salesiano «Conti Rebaudengo», alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prova di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate sei ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui allo art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da

L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana

e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da lire 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, numero 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella *B*) annessa al decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12, foglio n. 37 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1972

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 159

Allegato 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso
da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Div. VIII-bis — Via Flavia n. 6 - 00100 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . . . (provincia di .) il giorno . . domiciliato in . (provincia di . .) via . *chiede di essere ammesso a partecipare al concorso* circoscrizionale per esami a quindici posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto, dell'Ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nel Piemonte, riservato a candidati muniti del diploma di perito tecnico industriale.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di perito tecnico industriale in data . . . presso . di . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità di . . dal . . al . . ., e che detto servizio è cessato a motivo di . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *il Ministro*: Coppo

Allegato 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1) *Fisica applicata*:

Meccanica: forza - lavoro - potenza - macchine semplici. Moto uniforme, vario, circolare. Trasmissione del moto ed applicazioni relative. Meccanica dei fluidi - pompe.

Termologia: termometria, calorimetria. Propagazione del calore. Principi di termodinamica e funzionamento delle macchine termiche. Cicli Otto e Diesel. Caldaie a vapore.

Elettrologia: elettrostatica, magnetismo ed elettromagnetismo. Induzione magnetica. Correnti alternate e continue. Funzionamento dei generatori elettrici, dei motori, dei trasformatori e dei raddrizzatori.

Correnti ad alta frequenza. Nozioni sulla costituzione della materia. Radioattività. Cenni di elettronica industriale.

2) *Tecnologia*: una delle seguenti, a scelta del candidato:

a) tecnologia meccanica e metallurgica: produzione ghisa, acciaio, alluminio, laminazione a caldo, fonderia, macchine utensili, trattamenti termici, tolleranza di lavorazione, caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei metalli;

b) elementi di costruzioni civili: materiali da costruzione *naturali ed artificiali; materiali legnosi e metallici, resistenza* dei materiali; sollecitazioni semplici e composte; murature; solai; tetti e coperture, scale e volte, fondazioni, consolidamento del terreno, cemento armato;

c) tecnologia tessile: i filati di cotone, seta, lana e fibre artificiali, preparazione, filatura, tessitura e finitura; macchine relative; caratteristiche e principi di funzionamento; titoli dei filati; caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei filati;

d) tecnologie chimiche; tecnologia dei combustibili industriali; industria dell'acido solforico e cloridrico, della soda e dei concimi chimici; chimica del petrolio e derivati; chimica metallurgica; industria dei carboidrati (zucchero e cellulosa); le principali materie plastiche; industria della concia;

e) elettrotecnica: le fondamentali leggi di elettrologia; impianti a bassa, media ed alta tensione; produzione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; macchine elettriche statiche e dinamiche; comunicazioni elettriche; la produzione e la utilizzazione dell'energia ad alta ed altissima frequenza (radio, televisione, ponti radio, radar, elettronica industriale).

Colloquio

Il colloquio, oltre che sulla fisica applicata e sulla tecnologia speciale prescelta dal candidato per la prova scritta, verterà anche su:

a) Legislazione sociale: avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; per la tubercolosi e la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza: contributi unificati in agricoltura.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica.

L'Ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

b) Nozioni di ordinamento amministrativo: l'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti). L'Amministrazione governativa locale; la circoscrizione amministrativa (il Prefetto e gli Organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il Sindaco come ufficiale del Governo.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: il Comune (elementi costitutivi, organi del Comune); la Provincia (elementi costitutivi: organi dell'Amministrazione provinciale); la Regione (Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

c) Elementi di statistica metodologica: concetto di fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica.

d) Elementi di diritto penale: la legge penale. Il reato: concetto e distinzioni. Elementi costitutivi del reato. Le pene: concetti e classificazioni. Cause di estinzione del reato e della pena. I delitti contro la pubblica Amministrazione.

e) Elementi di procedura penale: nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria.

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma né consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro*: COPPO

(1138)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione, senza concorso, di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare di Firenze.

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti o calcolatori dell'Istituto geografico militare di Firenze di cui agli articoli 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ventinove posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

Invalidi di guerra	7
Invalidi civili di guerra e profughi	3
Invalidi per servizio	4
Invalidi del lavoro	4
Orfani e vedove di guerra, per servizio, per lavoro e categorie equiparate	4
Invalidi civili	4
Sordomuti	1
Profughi dalla Libia rimpatriati dal 1° settembre 1969	2

Gli aspiranti che verranno assunti saranno destinati a prestar servizio presso il predetto Istituto geografico militare con sede in Firenze.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di età non inferiore agli anni 18, nè superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e dalle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi e dei sordomuti, e relativo accertamento, saranno osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

Gli aspiranti saranno preliminarmente sottoposti a prova pratica che riguarderà un saggio grafico di disegno cartografico da eseguirsi per incisione con strumentazione meccanica su supporto plastico trasparente ricoperto di apposita vernice.

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XII, palazzo dell'Esercito, via XX Settembre 123-*A*, Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'amministrazione, sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e preciso domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione - invalido di guerra, invalido civile di guerra, ecc. - egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, la destinazione a Firenze.

Roma, addì 19 gennaio 1973

Il Ministro: TANASSI

(999)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.